

Progetto di
Fusione inversa
di
Warpspeed Italia Srl
in
Ulixé Italy Srl

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501 ter e 2505 del codice civile)

Gli amministratori delle società Warpspeed Italia Srl (di seguito “Warpspeed”) e della Ulixé Italy Srl (di seguito “Ulixé Italy”) congiuntamente hanno predisposto, ai sensi dell’articolo 2501-ter e 2505 del codice civile, il seguente progetto di fusione inversa (complessivamente “Progetto di fusione”) che comporterà il confluire della controllante Warpspeed Italia Srl nella controllata Ulixé Italy Srl.

In conseguenza della fusione, la società incorporante Ulixé Italy acquisirà le attività e le passività di Warpspeed Italia mediante subentro dell’intero patrimonio della stessa.

* * * * *

Sommario

1. Descrizione dell’operazione.....	3
2. Sulla fusione.....	3
2.1 Società partecipanti alla fusione	3
2.1.1 Warpspeed Srl.....	4
2.1.2 Ulixé Italy Srl.....	4
2.2 Introduzione al progetto di fusione.....	6
2.3 Statuto della società risultante dalla fusione.....	7
2.4 Data di effetto contabile e fiscale della fusione	7
Allegato:.....	8
- Statuto Ulixé Italy Srl.....	8

1. Descrizione dell'operazione

Il seguente progetto è relativo all'operazione di fusione per incorporazione inversa della società Warpspeed Srl nella società Ulixé Italy Srl.

Tale operazione di cui al presente progetto realizza una fattispecie di fusione inversa per incorporazione di società interamente posseduta dalla incorporata che detiene l'intero capitale della incorporante.

Il presente progetto è stato redatto sulla base del combinato disposto degli articoli 2501ter e 2505 del codice civile.

L'operazione nasce dall'esigenza di semplificare una struttura che oggi vede una controllante, Warpspeed che di fatto detiene principalmente la partecipazione nella sua controllata Ulixé Italy.

Ulixé Italy, controllata, incorpora quindi Warpspeed, controllante. Il tutto verrà gestito operativamente come una medesima operazione contabile in quanto la società incorporata è socia unica della società incorporante. Alla fine dell'operazione resterà solamente Ulixé Italy.

L'impostazione attuale del gruppo è ridondante e la soluzione prospettata è quella di semplificarlo nella sua struttura in quanto non esiste più l'esigenza, né ai fini organizzativi né ai fini gestionali, di mantenere due soggetti giuridici distinti.

Si fa presente che Ulixé Italy opera nel settore dei servizi informatici godendo di una propria struttura organizzativa autonoma e di una posizione di rilievo nel mercato di riferimento, pertanto risulta poco utile, oltre che poco vantaggioso, sia dal punto di vista degli adempimenti contabili che amministrativi mantenere due unità separate. L'obiettivo è avere una struttura più snella e di conseguenza più dinamica nello svolgimento delle attività, ottenendo anche una riduzione dei costi di riferimento.

2. Sulla fusione

2.1 Società partecipanti alla fusione

2.1.1 Warpspeed Italia Srl

La società Warpspeed Srl è stata costituita in data 01 ottobre 2025 e registrata il 06 ottobre dello stesso mese. Opera nel settore dell'ICT e dalla sua costituzione ad oggi non sono avvenute variazioni rispetto ai dati riportati nella scheda seguente.

Elementi essenziali

Denominazione	Warpspeed Italia Srl
Sede legale	Via Santa Maria Segreta, 6- 20123 Milano
Capitale sociale	Euro 10.000,00
Registro Imprese CCIAA	14374840966
R.E.A.	MI - 2778274
Codice fiscale e p. IVA	14374840966
Codice attività	Codice: - 62.10.00 – Attività di programmazione informatica

Soci

La società ha il capitale sociale di euro 10.000,00 interamente di proprietà di:

- **Ulix Corp (già Warpspeed Inc)**
Codice fiscale italiano: 94195940542
Domicilio fiscale italiano Via Santa Maria Segreta, 6-20123 Milano

Amministratori e consiglieri

- **Vito di Somma**, amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentante legale.

Addetti

Alla data attuale, come da visura della CCIAA, non risultano dipendenti.

2.1.2 Ulix Italy

La società Ulixé Italy è stata costituita il 4 giugno 2019 ed iscritta il 13 di giugno dello stesso anno come società dedita ad attività legata i servizi informativi e digitali.

La società è stata acquisita dalla Warpspeed il 14 ottobre 2025.

Di seguito i dati della società attuali.

Elementi essenziali

Denominazione	Ulixé Italy Srl
Sede legale	Largo Usilia 16, 53036- Poggibonsi (SI)
Capitale sociale	Euro 100.000,00
Registro Imprese CCIAA	06938080485
R.E.A.	SI - 214139
Codice fiscale e p. IVA	06938080485
Codice attività	Codice: 62.10.00 – Attività di programmazione informatica

Soci

La società ha il capitale sociale di euro 100.000,00 interamente di proprietà di:

- **Warpspeed Italia Srl**
Codice fiscale: 14374840966
Via Santa Maria Segreta, 6- 20123 Milano (MI)

Amministratori e consiglieri

- **Vito di Somma**, amministratore unico con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentante legale.

Procuratrice

- **Ilaria Vannino**

Revisore legale

- **Mauro Crocillo**

Addetti

- Alla data attuale, come da visura della CCIAA, risultano 6 dipendenti.

2.2 Introduzione al progetto di fusione

Secondo le previsioni dell'articolo 2501-ter del codice civile, il progetto di fusione deve riportare i seguenti elementi:

1. il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2. l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3. il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale congruaggio in danaro;
4. le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5. la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6. la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7. il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8. i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Poiché la società incorporata "Warpspeed" è socia unica della società incorporante "Ulix Italy" la fusione in oggetto può qualificarsi come inversa ed alla stessa può applicarsi il regime semplificato di cui all'art. 2505 c.c. con conseguente disapplicazione delle previsioni dei precedenti punti 3, 4, 5, nonché della relazione degli organi di amministrazione e della relazione degli esperti.

La società poi, in base alle previsioni dell'ultimo comma dell'articolo 2501-quater del codice civile non produce le situazioni previste dal medesimo articolo.

Si precisa, inoltre, che non vi sono tipologie particolari di quote sociali e non sono previsti vantaggi a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

2.3 Statuto della società risultante dalla fusione

A seguito della fusione, non verranno apportate modifiche all'attuale statuto.

Per effetto della fusione, non si procederà ad alcun aumento di capitale sociale essendo il capitale sociale interamente detenuto dalla società incorporata.

2.4 Data di effetto contabile e fiscale della fusione

La data di efficacia della fusione ex art. 2504-bis codice civile, secondo comma, sarà stabilita nell'atto di fusione e potrà anche essere successiva alla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, comma secondo, codice civile. Dalla data di efficacia la società Ulix Italy subentrerà in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società Warpspeed.

Ai fini contabili e fiscali, nonché ai fini dell'articolo 2501-ter comma 1 n. 6 del codice civile e dell'articolo 172 comma 9 del DPR n. 917/1986, le operazioni effettuate dalla società Warpspeed verranno imputate nel bilancio di Ulix Italy a decorrere dal 1° gennaio dell'anno durante il quale avviene l'ultima delle iscrizioni di cui all'articolo 2504 del codice civile.

Allegato:

- **Statuto Ulix Italy**

STATUTO
DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA
1)

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ULIXE ITALY S.R.L."

2)

La società ha sede in Poggibonsi.

3)

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

OGGETTO

4)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- produzione di sistemi applicativi nei settori dell'ICT (Information & Communication Technology) e dell'organizzazione aziendale;
- consulenza, formazione e pianificazione nonché di centro servizi nei settori dell'ICT (Information & Communication Technology) e dell'organizzazione aziendale;
- progettazione ed erogazione di servizi di trattamento documenti ed acquisizione elettronica dei dati, archiviazione ottica sostitutiva e gestione archivi cartacei;
- gestione delle partecipazioni societarie;
- attività e prestazioni di servizi connessi al settore informatico, telematico o comunque dei servizi di comunicazione anche risultanti dall'evoluzione delle tecnologie, ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, telematici multimediali ed elettronici di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato, anche per conto terzi;
- analisi, progettazione, sviluppi, documentazione, installazione di sistemi informatici, telematici ed esecuzione di reti locali e geografiche nonché di tutti i servizi relativi;
- servizi di presidio applicativo, manutenzione evolutiva e supporto specialistico per sistemi informatici gestionali;
- analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi di monitoraggio e video-sorveglianza in ambito logistica e trasporto;
- la promozione di corsi di formazione ed aggiornamento tecnologico per elevare il livello del personale, partecipando ed organizzando anche convegni, congressi, viaggi di istruzione e ogni altra analoga attività;
- la realizzazione e la gestione, sia diretta che per conto terzi, di centri elettronici tecnicamente organizzati per la elaborazione dei dati, anche mediante la predisposizione degli opportuni programmi che

consentono applicazioni in tutti i settori di attività economica e scientifica in genere, anche collegati ad unità periferiche terminali;

-l'assunzione, anche per conto terzi, sia privati che enti pubblici, di incarichi di sviluppo di dati, calcoli ed elaborati grafici ai fini statistici, contabili o di progettazione in genere;

-la fornitura di servizi di elaborazione dati specie amministrativi e commerciali, consulenza ed estensione di progetti di sistema informativo di ogni genere, la gestione in proprio o per conto terzi di servizi inerenti al calcolo e l'archiviazione di dati sotto qualunque forma;

-l'istruzione e l'addestramento alla progettazione ed all'uso di sistemi di informatica;

-la vendita di elaborati, attrezzature, macchine e mobili per ufficio e quant'altro è attinente ai centri elettronici meccanografici ed all'amministrazione delle aziende in genere. Essa potrà inoltre produrre, assemblare, installare, assistere, noleggiare e commercializzare, sia al dettaglio che all'ingrosso, tutti i prodotti software e hardware, nonché tutti i prodotti relativi alla telecomunicazione;

-lo svolgimento di attività di call center e contact center;

-consulenza ed assistenza nella ricerca e nella strategia di sviluppo commerciale di prodotti e servizi, anche integrati, nell'ambito del territorio italiano e/o in sinergia con paesi e/o imprese estere ed individuazione dei mezzi per la diffusione, anche in rete, dei medesimi;

-consulenza ed assistenza nell'impostazione e progettazione tecnico-gestionale di impianti e servizi, anche sotto il profilo dell'ottimizzazione delle risorse e dei risultati rispetto alle esigenze di committenti pubblici o privati (cd. ingegneria gestionale);

-nonché l'attività di Merger & Acquisition e di acquisizione di commesse nel mondo dell'information technology;

-l'installazione, commercio ed erogazione di servizi di assistenza e manutenzione di casseforti dotate di kit elettronico per l'effettuazione dell'apertura e/o chiusura mediante l'immissione di codici personali; più precisamente di: casseforti con "Apertura a Codice da infilo" (alias Bocca di Leone) " dotate di kit elettronico per l'effettuazione delle operazioni di apertura e/o chiusura delle stesse mediante l'immissione di codici; casseforti con "Apertura a Codice" dotate di kit elettronico per l'effettuazione delle operazioni di apertura e/o chiusura delle stesse mediante l'immissione di codici personali; casseforti aziendali con "Apertura meccanica" dotate di serratura e chiave meccanica per l'effettuazione delle operazioni di apertura e/o chiusura delle stesse. fornitura in opera e/o riparazione/sostituzione di tutte le parti componenti le suddette casseforti.

Essa potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali anche per debiti di terzi.

CAPITALE

5)

Il capitale sociale è fissato in euro 100.000 (centomila).

Le quote sociali potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro. I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Nel caso di alienazione, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intenda vendere in tutto o in parte la propria quota deve darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata agli altri soci, precisando il prezzo e le altre modalità della cessione.

Gli altri soci potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione alle quote sociali già possedute.

Entro trenta giorni dalla comunicazione fatta dal socio che intende cedere la propria quota, gli altri soci dovranno comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione.

Scaduto tale termine senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso che non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tutti gli altri soci;

nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio cedente il diritto di recesso.

La disciplina della prelazione e del gradimento non si applica ai trasferimenti di quote in favore di società controllate, anche indirettamente mediante società fiduciarie, dal socio cedente.

La disciplina della prelazione e del gradimento, si applica altresì a tutte le altre ipotesi di trasferimento delle quote, sia a titolo gratuito che mortis causa;

in tali ipotesi, come pure in ogni altra ipotesi nella quale il corrispettivo della cessione non sia fungibile, in caso di disaccordo sulla determinazione del corrispettivo di cessione, questo dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 2473 c.c. 3° comma.

I soci non possono sottoporre le quote sociali a pegno, senza la preventiva autorizzazione di tutti i soci.

In quest'ultimo caso, comunque il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

5 bis)

Nel caso in cui un Socio, o più soci titolari complessivamente di una quota di maggioranza assoluta del capitale sociale ("il Socio cedente") intenda accettare un'offerta di acquisto di un terzo relativa ad una frazione del capitale sociale superiore a quella dallo stesso posseduta (ivi incluso il 100% del capitale), questi avrà il diritto di obbligare gli altri Soci a prendere parte alla vendita suddetta, vendendo in tutto o in parte, ai medesimi termini, condizioni e prezzo unitario di "Socio cedente", la loro partecipazione congiuntamente all'intera partecipazione del Socio cedente, in maniera tale da riuscire a vendere, complessivamente, il numero di quote sociali richieste dal terzo.

Al fine di far valere il predetto obbligo di vendita, il Socio cedente dovrà inviare agli altri Soci una comunicazione contenente:

- il nome del terzo acquirente;
- l'indicazione della volontà del terzo acquirente di acquistare una partecipazione del capitale sociale superiore a quella detenuta dal Socio cedente;
- il corrispettivo offerto dal terzo e i principali termini e condizioni dell'acquisto;
- la data e il luogo in cui è previsto il trasferimento.

Al ricevimento della suddetta comunicazione gli altri Soci dovranno fare tutto quanto necessario, utile e opportuno per realizzare, in maniera tempestiva e nel rispetto della tempistica concordata con il terzo, la vendita della propria partecipazione ai sensi del presente articolo.

Resta inteso che l'obbligo di vendita di cui al presente articolo non sussisterà qualora il terzo acquirente sia una persona fisica o giuridica appartenente al medesimo gruppo del Socio cedente ovvero in qualunque modo riconducibile ad entità appartenenti al medesimo gruppo del Socio cedente, salvo in ogni caso il diritto di prelazione.

RECESSO

6)

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

Nel caso in cui le quote siano intestate ad una società Fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni, il diritto di recesso può essere

esercitato anche solo per una parte delle quote stesse, ove la Fiduciaria dichiara di essere intestataria delle quote per conto di più Fiducianti e di voler esercitare il diritto di recesso in esecuzione di disposizioni ricevute da uno solo di essi.

La quota in relazione alla quale la società Fiduciaria esercita il diritto di recesso può essere re-intestata al Fiduciante / effettivo proprietario.

DECISIONI DEI SOCI

7)

Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1), 2) e 3) dell'art. 2479 c.c., possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo;

la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione;

la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale; il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

Nel caso di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo ad una società fiduciaria operante ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e successive modifiche e integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della Fiduciaria potrà essere esercitato in maniera divergente e tramite più delegati ove la Fiduciaria medesima dichiara di operare per conto di più Fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

8)

Per tutte le altre materie le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., con il voto favorevole di tutti i soci. Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana;

le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo a assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento;

l'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni, o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

le assemblee sono presiedute dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dal più anziano dei coamministratori, ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-video collegati, e ciò

alle seguenti condizioni:

che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione;

che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di partecipazione di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473-c.c..

AMMINISTRAZIONE

9)

La società è amministrata - da un Amministratore Unico, nominato con delibera a- dottata con il consenso di tutti i soci; oppure da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) a un massimo di 7 (sette), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina, gli amministratori possono anche non essere soci.

Gli stessi non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Dette nomine potranno essere anche a tempo indeterminato fino a dimissioni e/o revoca anche immotivata.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente qualora non vi abbia provveduto la deliberazione di nomina.

Nel caso in cui venga meno, per dimissioni e/o altre cause, anche uno solo dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intende immediata- mente decaduto.

In questo caso, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo dovrà essere convocata d'urgenza dal Presidente o, qualora non provveda nel termine di 5 (cinque) giorni, dal Vicepresidente.

All'organo amministrativo spetta un compenso da deliberarsi dai soci, nonché l'indennità di cui all'art.17 1^a comma, lettera "c" del T.U. delle imposte sui redditi.

10)

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed a ciascun eventuale Consigliere Delegato nei limiti delle proprie attribuzioni, spettano la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale in forma disgiunta.

Spettano all'organo amministrativo i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge o dal presente statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione dei soci, ad eccezione dei seguenti atti per il compimento dei quali l'organo amministrativo dovrà farsi preventivamente autorizzare dalla decisione di tanti soci che decideranno con voto unanime

decisione in merito alla ripartizione dei compensi all'interno del Consiglio di Amministrazione, per valore superiore, per ciascun consigliere, ad euro 50.000 (cinquantamila) lordi annui;

operazioni che comportano una rilevante modifica dell'attività sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vicedirettori, ed agenti, potrà pro- muovere e resistere ad azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare ad uno o più Consiglieri le proprie attribuzioni, nei limiti stabiliti dall'art.2381 del codice civile.

11)

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno anche essere adottate mediante consultazione scritta o sul- la base del consenso espresso per iscritto, a scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci;

le adunanze del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio-video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

11 bis)

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale dovranno essere decise da un collegio arbitrale composto da tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del- l'Ordine degli Avvocati di Firenze, che provvederà anche a designare il presidente del collegio stesso.

Nel caso di mancata nomina nei termini, vi provvederà su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza, secondo diritto, entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale.

Ai sensi dell'art 35 comma 5 del d.lgs. 5/2003 nel caso di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. La sede dell'arbitrato è fissata in Firenze.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al d.lgs. n. 5/2003.

BILANCIO

12)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre alla approvazione dei soci.

Ove si verificano le condizioni di cui all'art. 2364 c.c., il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

13)

Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

14)

I versamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ORGANO DI CONTROLLO

15)

La società potrà nominare, secondo le disposizioni di legge, un Sindaco, ovvero un Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale sarà composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci.

La revisione legale dei conti potrà essere esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui al D. Lgs. 39/2010, ovvero, nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, dall'Organo di Controllo, costituito da Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

SCIoglimento

16)

Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

La delibera di scioglimento e messa in liquidazione dovrà essere adottata con il consenso di tutti i soci ai sensi all'articolo 8 che precede.

17)

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Poggibonsi (Siena), 16 dicembre 2025

Warpspeed Italia Srl

Ulixer Italy Srl
